



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

**POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
ALLA MATERNITÀ E ALLA NATALITÀ**

**Legge
23 settembre 2026
n. 141
Modifiche alla Legge
14 settembre 2022 n. 129
e introduzione di nuove
misure a sostegno della
famiglia, della maternità
e della natalità**

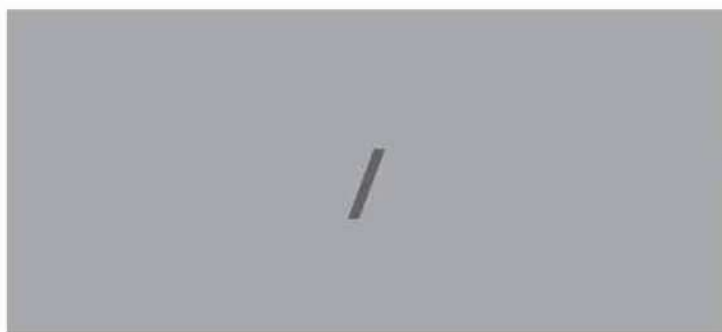


1. PUNTO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE

PUNTO INFORMATIVO (ART. 23)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026



Il punto informativo per le famiglie

è situato presso l'Ufficio Segreteria
Tecnico-Amministrativa per le pari Opportunità,
la Bioetica e l'Inclusione sociale (UPOBIS)

ART. 23

Creazione del punto informativo per le famiglie per agevolare i soggetti aventi diritto all'accesso ai servizi e alle risorse sociali dedicate e per informare, ascoltare, indirizzare, accogliere, svolgere assistenza e accompagnare, le famiglie nella presentazione delle rispettive istanze.

Per informazioni inviare e-mail all'indirizzo:
info.famiglia@pa.sm





SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

**POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
ALLA MATERNITÀ E ALLA NATALITÀ**

**Revisioni
e nuovi
permessi
e congedi**



2. ASTENSIONE LAVORO SUBORDINATO

INDENNITÀ PER ASTENSIONE DAL LAVORO PER LAVORATRICI SUBORDINATE (ART. 3)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

/

2.249,21 €

ART. 3

In caso di astensione dal lavoro, ovvero quando le mansioni svolte dalla lavoratrice subordinata (dipendente) sono incompatibili con lo stato di gravidanza e non è stato possibile attuare alcuna delle misure di cui all'articolo 7, ovvero spostarla in altra mansione, l'astensione dal lavoro prevista dà diritto alla lavoratrice, per l'intero periodo, al percepimento del 100% della retribuzione contrattuale dovuta e qualora inferiore, pari al 100% del valore della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria (2.249,21 €) anche in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale.

[Es. lavoratrice dipendente in stato di gravidanza incompatibile con le mansioni di lavoro, stipendio 1.700,00 € mensili va in astensione anticipata e percepisce il 100% della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria ovvero 2.249,21 €.

Per lavoratrice dipendente con stipendio 2.300,00 € astensione anticipata dal lavoro 2.300,00 €].

3. ASTENSIONE LAVORO AUTONOMO

INDENNITÀ PER ASTENSIONE DAL LAVORO PER LAVORATRICI AUTONOME (ART. 4)

ESEMPIO MEDIA REDDITO
DICHIARATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

1.600,00 €

1.600,00 €



2.249,21 €

ART. 4

Possibilità per le lavoratrici autonome, che abbiano intrapreso l'attività da meno di tre anni, di calcolare l'indennità per l'astensione dal lavoro prevista all'art. 9 della Legge 129/2022, se più favorevole, sulla base della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria (2.249,21 €) anziché sulla media mensile dei redditi professionali dichiarati nei tre anni precedenti.

[Es. lavoratrice autonoma in stato di gravidanza incompatibile con le mansioni di lavoro, media dei redditi dichiarati negli ultimi 3 anni 1.700,00 € mensili va in astensione anticipata e percepisce il 100% della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria ovvero 2.249,21 €. Mentre per lavoratrice autonoma con media dei redditi dichiarati negli ultimi 3 anni precedenti di 2.300,00 € astensione anticipata dal lavoro 2.300,00 €].



4. CONGEDO GRAVIDANZA E PUERPERIO

CONGEDO PER MATERNITÀ DELLA LAVORATRICE (5 mesi) (ART. 6)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

/

minimo 1.799,36 €

ART. 6

Nel periodo di congedo per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto alla corresponsione di un'indennità calcolata nella misura pari al 100% della retribuzione e qualora inferiore, pari all'80% del valore della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria (1.799,36 euro), anche in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale.

[Es. lavoratrice subordinata (dipendente) stipendio 1.600,00 € durante il congedo di gravidanza e puerperio (maternità) l'80% di 2.249,21 € = 1.799,36 €. Lavoratrice subordinata (dipendente) stipendio 2.000,00 € mantiene la sua retribuzione].



5. INDENNITÀ IN STATO DI NON OCCUPAZIONE

INDENNITÀ PER GRAVIDANZA IN STATO DI NON OCCUPAZIONE (ART. 7)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

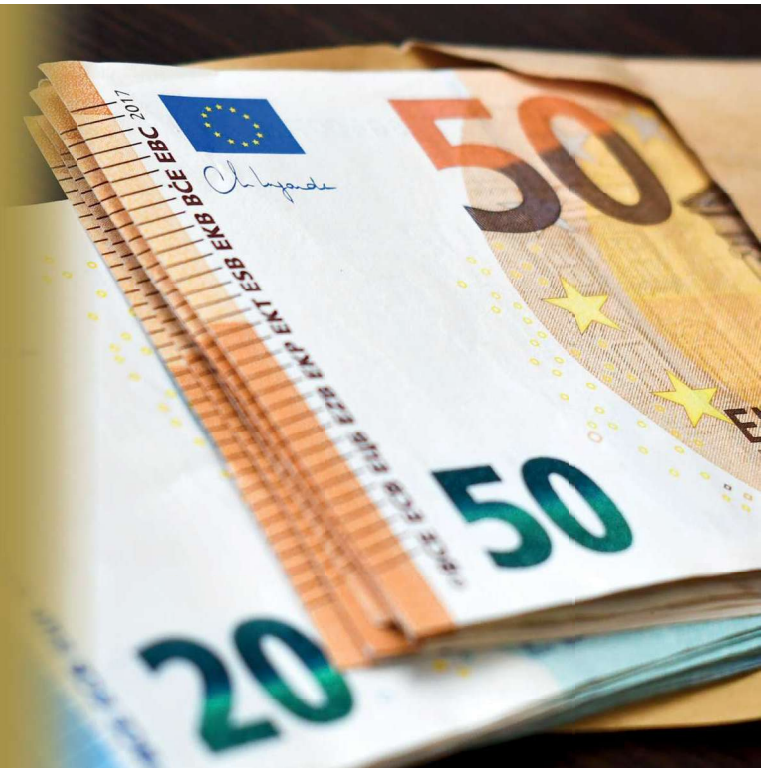
/

1.799,36 €

ovvero 80% della retribuzione contrattuale media territoriale (2.249,21 €) di un lavoratore dell'industria

ART. 7

Istituzione dell'indennità per gravidanza e puerperio in stato di non occupazione pari all'80% della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria (1.799,36 €) per le donne residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario che al sessantesimo giorno precedente la data del parto non svolgono attività lavorativa di qualsiasi genere e non percepiscono alcun ammortizzatore sociale.



6. ASTENSIONE E CONGEDO DI PATERNITÀ

TEMPO DI ASTENSIONE RETRIBUITO (ARTT. 8-13)

LEGGE N. 129 / 2022

10 GIORNI

LEGGE N. 141 / 2026

20 GIORNI

ARTT. 8-13

Aumento dei giorni di astensione retribuiti nel congedo di paternità (padre biologico) e congedo di paternità per il padre adottivo o affidatario. I precedenti artt. 13 e 20 della Legge 129/2022 prevedevano la possibilità di astenersi dal lavoro per 10 giorni, ma con la modifica di legge i giorni diventano 20.

N.B. Qualora, nell'entrata in vigore della Legge 141/2026, il lavoratore abbia già usufruito dei 10 giorni di congedo di paternità previsti dalla Legge n. 129/2022, può beneficiare di ulteriori 10 giorni di congedo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l'accesso all'istituto.



7. RETRIBUZIONE CONGEDO PARENTALE

PERCENTUALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA (ARTT. 9-10-11) PER GENITORI BIOLOGICI, ADOTTIVI O AFFIDATARI

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

Fino a 12 mesi del bambino	40%	80%	Primi 3 mesi di congedo parentale	Reddito minimo 1.500,00 €
		40%	Fino a 12 mesi del bambino o per i 6 mesi successivi al termine del primi 3 mesi di congedo parentale, fermo restando il limite dei 18 mesi di vita del figlio o figlia.	Reddito minimo 1.000,00 €
Fino a 18 mesi del bambino	20%	20%	Fino a 18 mesi del bambino	Reddito minimo 500,00 €

IN CASO DI PARTO GEMELLARE O PLURIMO

Fino a 12 mesi dei bambini	60%	100%	Primi 3 mesi di congedo parentale	
		60%	Fino a 12 mesi dei bambini o per i sei mesi successivi al termine del primi 3 mesi di congedo parentale, fermo restando il limite dei 24 mesi di vita dei figli.	
Fino a 24 mesi dei bambini	40%	40%	Fino a 24 mesi dei bambini	

ARTT. 9-10-11

Maggiorazione della percentuale di retribuzione giornaliera percepita per il congedo parentale.

N.B. Qualora la lavoratrice o il lavoratore stiano già usufruendo dei benefici previsti dalla precedente formulazione di legge, a decorrere dall'entrata in vigore della modifica e per il restante periodo di fruizione, beneficeranno delle innovazioni apportate. Il periodo del congedo parentale viene riconosciuto anche ai fini della carriera lavorativa e pensionistica (vedi articolo di legge), anche per coloro che ne hanno già usufruito di tale periodo.

8. INDENNITÀ PER STUDENTESSE NON LAVORATRICI

PERCENTUALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA A FAVORE DI STUDENTESSE NON LAVORATRICI IN CASO DI MATERNITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE O CORSI UNIVERSITARI (ART. 12)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

/		1.500,00 €	Su base mensile per i primi 3 mesi
		1.000,00 €	Su base mensile dal termine del precedente periodo fino a 12 mesi del bambino
		500,00 €	Su base mensile per il restante periodo fino a 18 mesi del bambino

ART. 12

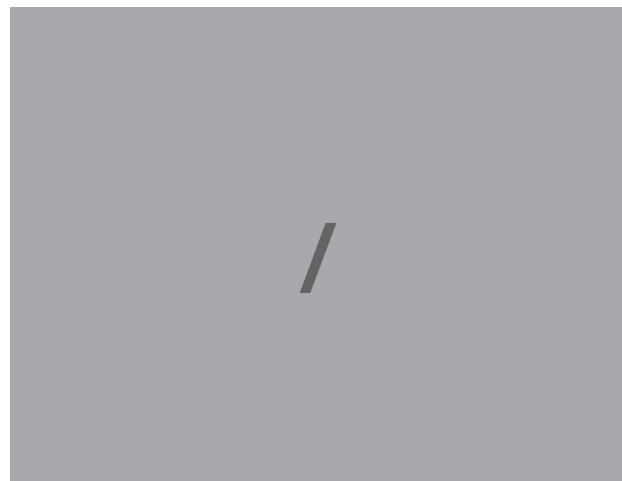
È riconosciuta un'indennità economica alla madre frequentante un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore o regolarmente iscritta all'anno accademico precedente a quello nel quale si verifica la nascita del bambino o della bambina, ad un corso di laurea o ad altro corso universitario equiparato. La madre deve essere titolare di regolare copertura sanitaria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e, alla data della nascita del bambino o della bambina, non deve svolgere attività lavorativa.

9. PERMESSO RETRIBUITO

PERMESSO PER VISITE MEDICHE DEI FIGLI (ART. 14)

LEGGE N. 129 / 2022

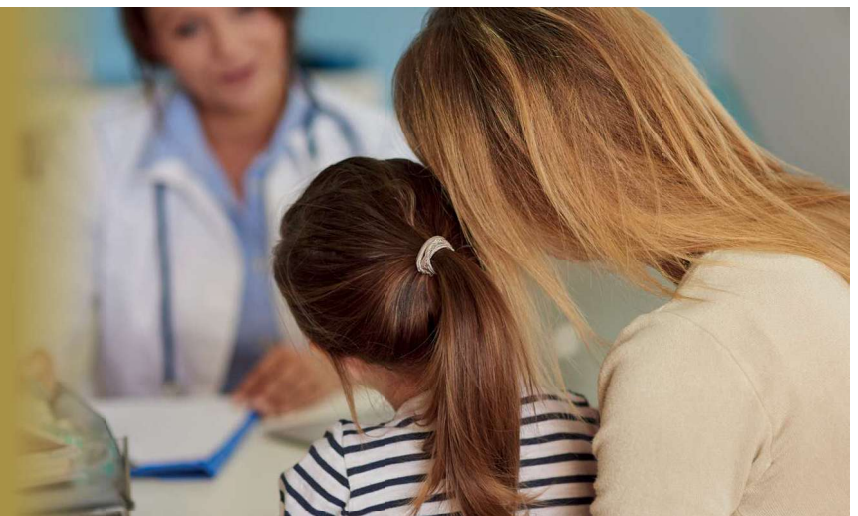
LEGGE N. 141 / 2026



**8 ore cumulative all'anno
di permesso retribuito
per visite mediche
di ciascun figlio o figlia
fino a 14 anni**

ART. 14

La madre e il padre lavoratori hanno diritto ad un massimo di 8 ore di permesso retribuito nell'arco dell'anno per visite mediche, esami diagnostici, vaccinazioni riguardanti ciascun figlio di età pari o inferiore ai 14 anni.



10. CONGEDO PER PRESTATORI ASSISTENZA

LUOGO DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO E DEL PRESTATORE DI ASSISTENZA (ART. 15)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

da SM a SM **SÌ**
da SM a ITALIA **NO**



da SM a SM **SÌ**
da SM a ITALIA **SÌ**



ART. 15

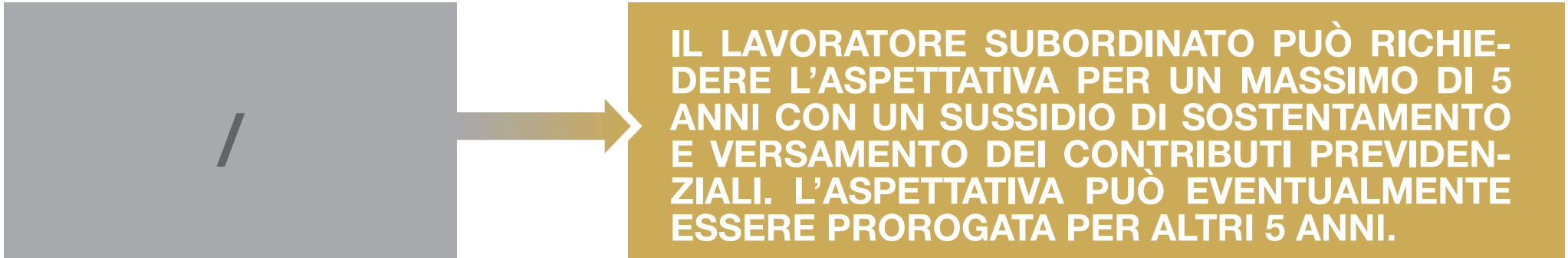
Revisione del congedo per prestatori di assistenza eliminando il requisito della residenza in Repubblica per colui che necessita di cure, rendendo così possibile l'assistenza anche al familiare che risiede in territorio italiano. (La precedente formulazione dell'art. 27 Legge n. 129/2022 pone il requisito della residenza sia per colui che presta assistenza sia per chi la riceve).

11. CAREGIVER FAMILIARE

ASPETTATIVA PER CAREGIVER (ART. 16)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026



IL LAVORATORE SUBORDINATO PUÒ RICHIEDERE L'ASPETTATIVA PER UN MASSIMO DI 5 ANNI CON UN SUSSIDIO DI SOSTENTAMENTO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. L'ASPETTATIVA PUÒ EVENTUALMENTE ESSERE PROROGATA PER ALTRI 5 ANNI.

ART. 16

Istituzione della figura del Caregiver familiare («prestatore di cura»), è la persona che presta attività di cura e assiste il familiare non autosufficiente per cause di malattia, infermità (es. Alzheimer - Parkinson) o disabilità nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive, la segue nei luoghi in cui vive, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base e strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Colui che organizza, circoscrive e somministra l'assistenza necessaria ad una persona della propria famiglia, con la corresponsione di un sussidio di sostentamento e riconoscimento figurativo dei contributi previdenziali, per tutto il periodo dell'assistenza prestata, e qualora lavoratore subordinato (dipendente) considerato in aspettativa fino a cinque anni prorogabile, eventualmente per altri cinque anni.

12. INTERVENTI A SUPPORTO DEI CAREGIVER

FORMAZIONE E MISURE DI SOLLIEVO DEI CAREGIVER (ART. 17)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026



**Corsi di formazione
e misure di
solievo a sostegno
del caregiver**

ART. 17

Il caregiver in età lavorativa o pensionato, ha diritto ad accedere ad interventi gratuiti di formazione e supporto, finalizzati allo svolgimento sicuro ed efficace delle attività di cura nonché alla tutela della propria salute psicofisica.

I programmi formativi sono definiti in ambito della presa in carico socio-sanitaria e realizzati dai servizi competenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante équipe multidisciplinari (fisioterapisti, infermieri, assistenti sociali). Ha inoltre diritto ad accedere a misure di sollievo temporaneo definite sulla base della valutazione dei bisogni assistenziali.

13. FERIE SOLIDALI

LUOGO DI RESIDENZA PER DONARE E RICEVERE FERIE SOLIDALI FRA LAVORATORI DELLA STESSA AZIENDA (ART. 19)

LEGGE N. 129 / 2022

da SM a SM **SÌ**
da SM a ITALIA **NO**

LEGGE N. 141 / 2026

da SM a SM **SÌ**
da SM a ITALIA **SÌ**

ART. 19

La Legge 129/2022 disponeva che i lavoratori residenti potevano donare i propri giorni di ferie non utilizzati per permettere a colleghi della stessa azienda, settore o anche a livello intersettoriale, di accudire i familiari residenti nei quali sia insorta una gravissima patologia permanente o temporanea. Con la modifica effettuata con l'art. 19 della legge n. 141 / 2026 si dispone che i lavoratori possono donare i propri giorni di ferie non utilizzati per permettere a colleghi della stessa azienda, settore o anche a livello intersettoriale, di accudire i famigliari residenti in Repubblica o in territorio italiano nei quali sia insorta una gravissima patologia permanente o temporanea. In sostanza decade il requisito necessario della residenza in Repubblica per chi dona le ferie e per il soggetto da accudire poiché costui può essere sia residente a San Marino che in Italia.

14. PART-TIME

PERIODO DI PART-TIME (ART. 20)

LEGGE N. 129 / 2022

3 ANNI

LEGGE N. 141 / 2026

4 ANNI

ART. 20

La legge n. 141 / 2026 permette la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino ai 4 anni del bambino/a.

N.B. Qualora la lavoratrice o il lavoratore stiano già usufruendo dei benefici previsti dalla precedente formulazione di legge, a decorrere dall'entrata in vigore della modifica e per il restante periodo di fruizione, beneficeranno delle innovazioni apportate. La maturazione delle contribuzioni previdenziali, per le giornate di lavoro svolte a tempo parziale, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 della Legge 29 novembre 2022 n. 157, vengono considerate come lavorate a tempo pieno attraverso l'integrazione dei contributi previdenziali figurativi.



15. TUTELE LAVORATORI / LAVORATRICI

ESTENSIONE TUTELE (ART. 21)

LEGGE N. 129 / 2022

Nullità assoluta
del licenziamento
per motivi legati
alla gravidanza
e al puerperio,
affidamento
e adozione

LEGGE N. 141 / 2026

Nullità del licenziamento
e del mancato rinnovo
del contratto di lavoro
per motivi di gravidanza,
puerperio, affidamento,
adozione, cura
e assistenza

ART. 21

La modifica, oltre alla nullità assoluta di licenziamento, include anche quella del mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato per la lavoratrice in stato di gravidanza accertato dall'ISS, e per motivi di puerperio, affidamento, adozione, cura e assistenza.

16. LAVORO AGILE

LAVORO AGILE (ART. 7 LEGGE 13 NOVEMBRE 2020 N. 202) (ART.22)

LEGGE N. 129 / 2022

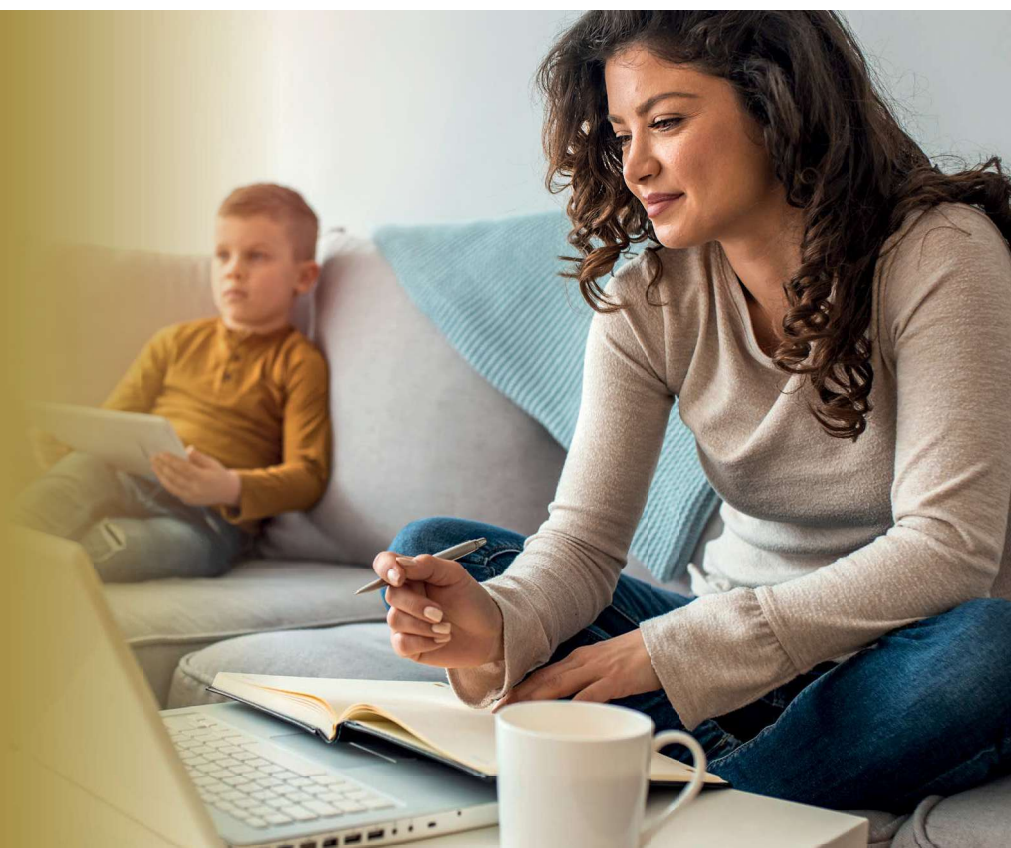
LEGGE N. 141 / 2026

/

Lavoro Agile

ART. 22

Implementazione del Lavoro Agile per i soggetti previsti dall'Art. 7 della Legge n. 202/2020, ovvero genitori (biologici e adottivi) e affidatari di figli minori, sino ai 12 anni di età e di figli in condizione di disabilità di qualunque età o membri di nuclei familiari aventi stesso stato di famiglia, persone disabili non autosufficienti.





SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

**POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
IN CORRELAZIONE ALLA DENATALITÀ**

**Revisione
e nuovi
incentivi
economici**



17. ASSEGNI FAMILIARI

AUMENTO ASSEGNI FAMILIARI (ART. 27)

LEGGE N. 129 / 2022

DATI 2024:

83,50 € | 1 persona a carico

108,50 € | 2 persone a carico

135,50 € | 3 persone a carico

160,50 € | 4 persone a carico

192,50 € | 5 persone a carico

LEGGE N. 141 / 2026

100,00 € | 1 persona a carico

125,00 € | 2 persone a carico

155,00 € | 3 persone a carico

180,00 € | 4 persone a carico

210,00 € | 5 persone a carico

ART. 27

Aumento dei singoli importi degli assegni famigliari con adeguamento annuale automatico dall'anno 2027 pari all'inflazione rilevata nell'anno precedente dall'Ufficio Nazionale di Statistica sulla base degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).



18. BONUS BEBÈ

BONUS BEBÈ (ART. 28)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

/

1.000,00 €



ART. 28

Istituzione del «Bonus Bebè» del valore di 1.000,00 € per ogni bambino/a nato/a o adottato/a dal 1 gennaio 2026. Per coloro che hanno un reddito pro capite inferiore a 25.000,00 €

19. RIDUZIONE TARIFFE SCOLASTICHE

RIDUZIONE TARIFFE ASILO NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA (ART. 30)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

Riduzione tariffe per asilo nido e refezione scolastica (infanzia ed elementari) suddiviso in fasce di reddito:

con 1 figlio	- 50%	da reddito annuo fino a 9.000 €
con 2 figli	- 85%	da reddito annuo fino a 5.000 €
	- 20%	a reddito annuo fino a 15.000 €
con 3 o più figli	- 100%	da reddito annuo fino a 5.000 €
	- 25%	a reddito annuo fino a 15.000 €

ART. 30

La modifica ha la finalità di ridurre l'impatto del costo delle tariffe degli asili nido e della refezione scolastica (infanzia ed elementari). Si applicano misure di riduzione dei costi in base alla fascia di reddito pro capite imponibile.

20. RIDUZIONE COSTI PER USCITE DIDATTICHE

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COSTI PER USCITE DIDATTICHE (ART. 31)

LEGGE N. 129 / 2022

Regolamento
30 gennaio
2024, n. 2

LEGGE N. 141 / 2026

Contributo a sostegno
dei costi riferiti ad uscite didattiche
suddivisi in fasce di reddito

ART. 31

Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà sui costi per le uscite di studio e i soggiorni all'estero, attività fondamentali all'interno della didattica, è dato mandato al Congresso di Stato di rivedere il Regolamento 30 gennaio 2024, n. 2 affinché il contributo sia differenziato per fasce di reddito e per ammontare della spesa.



21. INDENNITÀ

INDENNITÀ DI MALATTIA AL GENITORE (ART. 32)

LEGGE N. 129 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ DI
MALATTIA AL GENITORE IN CASO DI
MALATTIA DEL FIGLIO SUPERIORE A
2 GIORNI O RICOVERO OSPEDALIERO



ART. 32

Erogazione dell'**indennità di malattia al genitore** per i giorni di astensione dal lavoro necessari in caso di malattia del figlio accertata dal medico curante superiore a due giorni o di ricovero ospedaliero.

22. PENSIONAMENTO ANTICIPATO/RITARDATO PER MADRI

INCENTIVI E DISINCENTIVI PENSIONAMENTO (ARTT. 33-34)

LEGGE N. 157 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

Indici:

- 0,50%
- 1,25%
- 2,25%

- + 0,50%
- + 1,25%
- + 2,25%

Riduzione del disincentivo in punti percentuali sul pensionamento anticipato

- 1,5%
- 3%
- 4,5%

per lavoratrici con 1 figlio

per lavoratrici con 2 figli

per lavoratrici con 3 o più figli

Incremento in punti percentuali sul pensionamento tardivo

- + 1,5%
- + 3%
- + 4,5%

per lavoratrici con 1 figlio

per lavoratrici con 2 figli

per lavoratrici con 3 o più figli

ARTT. 33-34

La modifica in favore delle lavoratrici madri prevede una riduzione in punti percentuale dei disincentivi in caso di pensionamento anticipato, mentre, in caso di pensionamento tardivo, un incremento in punti percentuali degli incentivi. Alle madri di figli che siano o siano stati titolari di pensione sociale o invalidità o assegno di accompagnamento connesso a forme di disabilità permanente, viene riconosciuta una diminuzione di due anni della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità e – in caso di decesso della madre avvenuto prima di usufruire dei predetti benefici – gli stessi spettano al genitore superstite o al coniuge, o alla persona unita civilmente o al convivente *more uxorio*.



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA IN CORRELAZIONE ALLA DENATALITÀ

Ampliamento dell'ambito di applicazione
della Legge 29 novembre 2022 N.158

**«Forme di sostegno
per donne sole in
stato di gravidanza
e nuclei familiari
monogenitoriali
in situazioni
socio-economiche
di particolare
gravità»**



23. NUCLEI FAMILIARI MONO-GENITORIALI

ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE (ARTT. 25-26)

LEGGE N. 158 / 2022

CON LA PRESENZA
DI ALMENO UN FIGLIO
DI ETÀ INFERIORE
A 3 ANNI

LEGGE N. 141 / 2026

CON LA PRESENZA
DI ALMENO UN FIGLIO MINORE
NON FREQUENTANTE
LA SCUOLA PRIMARIA

ARTT. 25-26

Con la modifica sarà estesa l'esenzione della retta della refezione scolastica per tutto il periodo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. La modifica di legge prevede riconoscimento dell'esenzione della refezione scolastica con figli minori per tutto il periodo di frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.



24. BONUS

BONUS “DONNA SOLA IN STATO DI GRAVIDANZA” E “NUCLEI FAMILIARI MONO-GENITORIALI” (ART. 29)

LEGGE N. 158 / 2022

LEGGE N. 141 / 2026

/

50,00 € mensili

ART. 29

Istituzione del **bonus donna sola in stato di gravidanza e nuclei familiari mono-genitoriali** del valore di 50,00 € al mese corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre.





**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

La Segreteria di Stato per la Giustizia
con delega alla Famiglia

Il Segretario di Stato
Stefano Canti

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino Città
Repubblica di San Marino

Tel. 0549 883089
0549 883090
Fax 0549 883088
segreteria.giustizia@gov.sm

ORARI DI APERTURA

Lunedì - Giovedì: 8.15 - 18.00

Venerdì: 8.15 - 14.15

INFORMAZIONI PUNTO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE:

info.famiglia@pa.sm

RICHIESTE RELATIVE A UFFICIO PRESTAZIONI ECONOMICHE E PENSIONI DELL'ISS:

prestazioni.famiglia@iss.sm